

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 126 – 15 marzo 2022

INDICE:

- 1. Sezioni Unite.
- 2. Sezioni Semplici:
- A. Diritto penale parte generale.
- B. Diritto penale parte speciale.
- C. Leggi speciali.
- D. Diritto processuale.
- E. Esecuzione penale e sorveglianza.
- F. Misure di prevenzione.
- G. Responsabilità da reato degli enti.

1. Sezioni Unite.

Sez. un., sent. n. 8193 del 15 novembre 2021 (dep. 9 marzo 2022), Presidente Cassano, Relatore Rocchi.

www.dirittodidifesa.eu

segreteria@dirittodidifesa.eu



Giurisdizione - Giurisdizioni speciali - Giudice militare - Rapporti tra giudice ordinario e giudice militare - Questione di giurisdizione e non di competenza - Connessione tra reati comuni e reati militari ex art. 13, comma 2, c.p.p. - Violazione - Difetto di giurisdizione - Applicazione dell'art. 20 c.p.p.

Posto che il riparto di potestà tra giudice ordinario e giudice militare alla giurisdizione e non alla competenza in conformità all'art. 103, terzo comma, della Costituzione, anche il precetto integrativo concernente la connessione tra reati comuni e reati militari, di cui all'art. 13, comma 2, cod. proc. pen., si inquadra nello stesso riparto, con la conseguenza che la sua violazione integra un difetto di giurisdizione, deducibile o rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi dell'art. 20 cod. proc. pen.

È stato in tal modo composto il contrasto interpretativo insorto al riguardo nella giurisprudenza di legittimità. Invero, secondo un assunto (cfr. Sez. I pen., sent. n. 3975 del 28 novembre 2013 n. m.), espresso in ordine alla disciplina applicabile per la rilevazione della connessione in un caso in cui si discuteva del vincolo di connessione tra il reato comune - e più grave - di violazione di domicilio, attribuito al giudice ordinario ed il reato di abbandono di posto, affidato al giudice militare, si è sottolineato non trattarsi di un difetto di giurisdizione dal momento che il reato, meno grave, connesso, ed affidato alla cognizione del giudice militare, era oggettivamente militare perché previsto dal relativo codice penale. Il giudice militare, conoscendo del reato militare, seppur legato ad altro più grave reato comune, da cui, erroneamente, si era ritenuto che non potesse essere attratto perché il procedimento pendeva già in grado di appello, non versava cioè in difetto di potere giurisdizionale. Rispetto all'addebito, qualificato come reato militare, il potere giurisdizionale dell'autorità militare trova fondamento nella natura militare dell'oggetto della cognizione. Si è così affermato che l'applicazione della regola di cui all'art. 13, comma 2, c.p.p.., in quanto non funzionale a prevenire o a rimediare difetti di giurisdizione, risponde alle generali previsioni sulla competenza per connessione, soggiacendo alla previsione di cui all'art. 21, comma 3, c.p.p., per cui l'incompetenza per connessione è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro il termine della conclusione dell'udienza preliminare e, ove questa difetti, del termine di cui all'art. 491, comma 1, c.p.p.

Questo indirizzo appare proteso a salvaguardare gli spazi che la legge attribuisce alla giurisdizione militare. Rispetto alla scelta del legislatore, di consentire alla connessione di operare unicamente ove il reato comune sia più grave, l'idea di far valere degli sbarramenti d'ordine temporale all'eccezione del



vizio, impedisce che la giurisdizione militare - che è specializzata - sia privata della cognizione di fatti criminosi che sono, per quanto connessi a reati comuni, pur sempre reati militari.

Come segnalato dalla Corte costituzionale (cfr. ord. n. 441 del 1998), la scelta di limitare la connessione alle ipotesi di maggiore gravità del reato comune è correlata all'esigenza di evitare un'eccessiva ed irragionevole penalizzazione della giurisdizione militare, che si sarebbe avuta nel caso di connessione di un reato militare con un mero reato contravvenzionale di competenza del giudice ordinario. E, come precisato sempre dal Giudice delle leggi (cfr. ord. n. 204 del 2001), la particolare composizione del tribunale miliare risponde alla finalità a cui è ispirata la previsione di organi giudicanti specializzati collegiali che si caratterizzano per la presenza, oltre ai componenti togati di soggetti estranei alla magistratura idonei a fornire, per peculiari requisiti culturali o professionali, un qualificato contributo alla comprensione delle vicende oggetto del giudizio. In modo che la scelta, in punto di connessione tra reato miliare e reato comune, traduca valutazioni di bilanciamento con le esigenze proprie del giudizio sui reati militari.

In senso conforme si sono espresse le Sezioni unite, affermando che la rilevanza limitata della connessione tutela la giurisdizione militare che è specializzata anche per la particolare composizione di quel giudice (cfr. Sez. un, sent. n. 5135 del 25 ottobre 2005, in *C.E.D. Cass.* n. 232661).

Di qui il rilievo che, pur prevendendo l'art. 21 c.p.p., al pari di quanto l'art. 20 c.p.p. prescrive per il difetto di giurisdizione, che l'incompetenza per materia è rilevata, anche di ufficio, in ogni stato e grado del processo, se l'incompetenza deriva da connessione, la stessa deve essere rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro i suddetti termini preclusivi. Ragione per la quale gli sbarramenti temporali posti per l'incompetenza da connessione potrebbero valere per la deduzione del vizio di giurisdizione derivante da connessione.

Vieppiù che, le prevalenti pronunce di legittimità hanno affermato il principio secondo cui il riparto di potestà tra giudice ordinario e giudice militare attiene alla giurisdizione e non alla competenza, in conformità all'art. 103, comma 3, Cost. Da cui discende che, in caso di connessione di reati, la *potestas iudicandi* spetta al giudice ordinario anche per il reato militare, solo se il reato comune debba considerarsi più grave secondo i criteri di cui all'art. 16, comma 3, c.p.p. (cfr. Sez. I pen., sent. n. 44514 del 28 settembre 2012, in *C.E.D. Cass.* n 253825; Sez. I pen., sent. n. 5680 del 15 ottobre 2014, *ivi*, n. 262461; Sez. I pen., sent. n. 23372 del 15 maggio 2015, *ivi*, n. 263616 e, più di recente, Sez. I pen., sent. n. 48461 del 9 settembre 2019; Sez. I pen., sent. n. 25352 del 15 gennaio 2019; Sez. I, pen., sent. n. 11619 del 26 febbraio 2021). Richiedendosi, affinché il difetto di giurisdizione rilevi, da un lato, che i reati siano contestati in procedimenti pendenti e, quindi, non ancora definiti con sentenza passata in giudicato e, dall'altro, che il procedimento per il reato ordinario non sia definito con archiviazione.



Situazione, quest'ultima, in cui non opera il principio della *perpetuatio jurisdictionis*, che potrebbe giustificare il permanere per tutti gli illeciti del potere cognitivo del giudice inizialmente individuato sulla base della connessione.

Peraltro, il supremo Consesso, circa il difetto di giurisdizione rilevante nel rapporto tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione militare, si era già espresso (cfr. Sez. un., sent. n. 25 del 24 novembre 1999, in C.E.D. Cass. n. 214694), sostenendone il carattere non assoluto, di contro apprezzabile nelle relazioni tra giurisdizione penale e giurisdizione civile, rendendo inesistente l'atto compiuto dal giudice che non sia incardinato nell'ambito - civile o penale - di giurisdizione a cui quella potestà appartiene. In tal modo ravvisando tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione militare un carattere relativo, delimitato nei confini delineati dall'art. 1 c.p.p. Per questa ragione non è omologabile alle questioni di competenza, ma consegue un effetto diverso da quello assoluto, che produce inesistenza dell'atto, limitandosi ad operare nei limiti dell'art. 20 c.p.p., per cui è rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, senza garantirgli la sopravvivenza al giudicato.

Dunque, la disciplina del difetto di giurisdizione, per quel che si desume dalla richiamata pronuncia delle Sezioni unite, non muta a seconda che si tratti della cognizione ad opera del giudice militare di un reato ordinario o di un reato militare, ma connesso ad un più grave reato ordinario. La questione di giurisdizione è oggetto, in tutte le ipotesi in cui essa può manifestarsi, di una doverosa verifica giudiziale dal carattere necessariamente dinamico (cfr. Sez. I pen., sent. n. 4060 del 8 novembre 2007, in *C.E.D. Cass.* n. 239185; Sez. I pen., sent. n. 23372 del 15 maggio 2015, *ivi*, n. 263616; Sez. V pen., sent. n. 32372 del 6 aprile 2017, *ivi*, n. 270538).

Il giudice ha il potere-dovere di controllare che i fatti oggetto di impugnazione rientrino nel proprio ambito di giurisdizione, operando un controllo che si dispieghi per il processo confrontandosi con le risultanze probatorie progressivamente acquisite, secondo il principio della costante verifica, anche *ex officio*, dei presupposti fattuali e normativi dai quali dipende la titolarità della giurisdizione.

Deve, pertanto, dichiarare il difetto di giurisdizione allorquando gli elementi di prova modifichino la struttura e l'impianto originari dell'imputazione facendola esorbitare dalla sfera cognitiva assegnata dall'ordinamento al giudice ordinario o al giudice speciale. Segnatamente, riguardo ai rapporti tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione militare (cfr. Sez. I pen., sent. n. 4060 dell'8 novembre 2007, in *C.E.D. Cass.* n. 239185), occorre tener presente i principi affermati dalla Corte costituzionale, in base ai quali la giurisdizione dei tribunali militari, in tempo di pace e di guerra, deve essere circoscritta entro precisi limiti, per cui, in carenza delle condizioni tassativamente prefigurate dalla legge, la giurisdizione da adire deve ritenersi quella dei giudici ordinari anche nella materia militare (cfr. Corte cost., 8 aprile 1958, n. 29; 28 maggio 1987, n, 206; 26 marzo 1998, n. 73). Ciò secondo il dettato dell'art. 20 c.p.p.,



secondo cui il difetto di giurisdizione è rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, così disattendendo l'eventualità che anche il tema della giurisdizione, al pari di quello della competenza, possa essere precluso all'esame del giudice per il caso in cui agisca, come criterio di attribuzione, la connessione. A conforto di tale rilievo si richiama una pronuncia, che pone in diretto contrasto con la tesi di legare anche il difetto di giurisdizione derivante da connessione al regime di deduzione condizionata alle scansioni processuali proprie dell'incompetenza derivante da connessione (cfr. Sez. F, sent. n. 47926 del 24 agosto 2017, in *C.E.D. Cass.* n. 271058), che si fonda sul principio della costante verifica della giurisdizione per tutto il processo, per negare che possa esser dichiarata inammissibile per tardività l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria militare, perché non prospettata all'udienza preliminare, ma soltanto col ricorso per Cassazione. All'uopo evidenziando che la questione di giurisdizione è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo e, di conseguenza, altrettanto liberamente deducibile dalle parti senza doversi attenere al rispetto di determinate e rigide cadenze processuali.

Sez. un., sent. n. 7635 del 30 settembre 2021 (dep. 3 marzo 2022), Presidente Cassano, Estensore Petruzzellis.

Legittimo impedimento a comparire dell'imputato – Restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari - Applicazione della misura *ex* art. 284 c.p.p. per altra causa, sopravvenuta nel corso del procedimento - Preclusione giudizio *in absentia*.

La restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone al medesimo giudice di rinviare ad una nuova udienza e disporne la traduzione.

È stato composto il contrasto ermeneutico, sovente segnalato dall'Ufficio del Massimario, in ordine alla sussistenza o no di un onere, a carico del detenuto per altra causa, di comunicazione del proprio *status* al giudice del processo in corso. E, più specificamente, circa l'equiparazione del trattamento per i soggetti ristretti in carcere a quello per i soggetti la cui libertà personale è, come nel caso degli arresti domiciliari, comunque vincolata.

Le Sezioni unite, già in passato (cfr. la sentenza n. 37483 del 26 settembre 2006, in *C.E.D. Cass.* n. 234600), hanno avuto modo di chiarire che: a) la conoscenza di un legittimo impedimento preclude la dichiarazione di contumacia e, solo ove l'imputato impedito esplicitamente consenta che l'udienza



avvenga in sua assenza o, se detenuto, rifiuti di assistervi, trova applicazione l'istituto dell'assenza, ai sensi dell'art. 420-quinquies c.p.p.; b) costituisce legittimo impedimento la detenzione dell'imputato per altra causa anche nel caso in cui questi avrebbe potuto comunicare al giudice la sua condizione, in tempo utile per consentirne la traduzione; c) la accertata presenza di un legittimo impedimento, di cui il giudice abbia avuto comunque contezza, in mancanza di qualsivoglia dichiarazione di rinuncia, non sortisce alcun effetto abdicativo, e, in mancanza di un atto di tal guisa, la dichiarazione di contumacia è illegittimamente resa; d) in tale contesto non è ravvisabile, né proponibile, alcun onere (normativamente non previsto) di previa comunicazione da parte dell'imputato del suo legittimo impedimento, richiedendosi solo che questo sussista - come tale conosciuto dal giudice - e che manchi una manifestazione di volontà abdicativa di quel diritto da parte del suo titolare, dovendo a quel punto il giudice prendere atto della insussistenza delle condizioni legittimanti una dichiarazione di contumacia; e) un onere di comunicare prontamente il proprio impedimento è imposto solo al difensore. Non diversamente, il supremo Consesso (cfr. Sez. un., sent. n. 35399 del 21 giugno 2010, in C.E.D. Cass. n. 247837), ha spiegato che «l'impedimento dell'imputato si atteggia in modo diverso nel giudizio ordinario e nel giudizio camerale di appello»: a) quanto al primo, si è precisato, che «nel giudizio ordinario deve sempre essere assicurata, in mancanza di un inequivoco rifiuto, la presenza dell'imputato e quindi, in virtù della norma generale fissata dall'art. 420ter c.p.p.., qualora l'imputato non si presenti e in qualunque modo risulti (o appaia probabile) che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, spetta al giudice disporre, anche d'ufficio, il rinvio ad una nuova udienza, senza che sia necessaria una qualche richiesta dell'imputato in tal senso. Pertanto, qualora l'imputato sia detenuto o agli arresti domiciliari o comunque sottoposto a limitazione della libertà personale che non gli consente la presenza in udienza, poiché in tali casi è in re ipsa la presenza di un legittimo impedimento, il giudice, in qualunque modo e in qualunque tempo venga a conoscenza dello stato di restrizione della libertà, anche senza una richiesta dell'imputato deve d'ufficio rinviare il processo ad una nuova udienza e disporre la traduzione dell'imputato a meno che, ovviamente, non vi sia stato un rifiuto dell'imputato stesso di assistere all'udienza»; b) di contro, nel giudizio camerale d'appello, «non vige la regola che l'imputato detenuto non ha alcun onere di comunicare al giudice il suo stato di detenzione ... bensì vige proprio la regola opposta, ossia che l'imputato detenuto ha l'onere di comunicare al giudice di appello la sua volontà di comparire». In senso conforme, si è, altresì, affermato che «l'imputato, già citato a giudizio in stato di libertà e successivamente tratto in arresto e detenuto per altra causa, versa in stato di legittimo impedimento qualora non ne sia stata ordinata la traduzione, per cui non può procedersi in sua assenza, ove non vi sia espressa rinuncia a presenziare al giudizio, conseguendone altrimenti la nullità di tutti gli atti compiuti senza che egli abbia avuto modo di partecipare allo stesso» (cfr. Sez. VI pen., sent. n. 2300, del 10 dicembre 2013, in C.E.D. Cass. n. 258246; Sez. IV pen., sent. n. 19130 del 14 ottobre 2014, ivi, n. 263490, Sez. II pen., sent. n. 8098 del 10 febbraio 2016, ivi, n. 266217).



Secondo un differente orientamento interpretativo «è onere dell'imputato, regolarmente citato in stato di libertà e dichiarato contumace, segnalare tempestivamente al giudice il suo sopravvenuto stato di detenzione, se non desumibile dagli atti né altrimenti comunicato, e la sua volontà di prendere parte al giudizio, non potendo egli, in caso contrario, invocare "a posteriori" la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello per non aver potuto partecipare al processo» (cfr. Sez. II pen., sent. n. 27817 del 22 marzo 2019, in C.E.D. Cass. n. 276563. Parimenti, Sez. II pen., sent. n. 30258 del 14 marzo 2017, ivi, n. 270594 e Sez. II pen., sent. n. 17810 del 9 aprile 2015, ivi, n. 263532). Si afferma cioè che in tali decisioni ciò che vizia la declaratoria di contumacia dell'imputato detenuto non rinunciante a comparire e non tradotto e, di conseguenza, la sentenza pronunciata nei confronti dello stesso, è l'accertata presenza di un legittimo impedimento, di cui il giudice sia comunque a conoscenza, mentre «non è ipotizzabile che ogni volta che un imputato (che risulta libero in relazione ai fatti per cui si procede) non sia presente in udienza incomba al giudice l'onere di accertare, prima di procedere alla declaratoria di contumacia, se lo stesso sia detenuto per altra causa, ma occorre che il giudice procedente sia comunque stato posto a conoscenza dello stato di detenzione (sopravvenuto) dell'imputato» (così, Sez. III pen., sent. n. 33404 del 15 luglio 2015, in C.E.D. Cass. n. 264204, precipuamente concernente detenuto agli arresti domiciliari).

Un dissidio interpretativo è insorto anche in relazione alla questione riguardante l'equiparazione del trattamento per i soggetti ristretti in carcere con quello dei soggetti la cui libertà personale sia, comunque, vincolata.

Per una parte della giurisprudenza il sopravvenuto stato di detenzione, anche non in carcere, integri, in ogni caso, un'ipotesi di legittimo impedimento a comparire e precluda la celebrazione del giudizio, anche allorquando risulti che l'imputato medesimo avrebbe potuto informare il giudice del sopravvenuto stato di detenzione in tempo utile per la traduzione. Ciò in quanto, in difetto di una previsione normativa in tal senso e in considerazione dell'eccezionalità del rito contumaciale per cui le relative norme devono intendersi di stretta interpretazione, non è configurabile a carico del detenuto, a differenza di quanto accade per il difensore, alcun onere di tempestiva comunicazione dell'impedimento (cfr. Sez. VI pen. sent. n. 5989 del 10 marzo 1997, in C.E.D. Cass. n. 209322. Come pure Sez. V pen., sent. n. 47048 del 12 luglio 2019, ivi, n. 277113; Sez. IV pen., sent. n. 18455 del 30 gennaio 2014, ivi, n. 261562, riguardo proprio all'ipotesi dell'imputato agli arresti domiciliari. E, ancora, Sez. IV pen., sent. n. 1871 del 3 ottobre 2014, ivi, n. 258177). Pronunce che si fondano sul principio che la partecipazione dell'imputato al proprio processo è condizione indefettibile per il regolare esercizio della giurisdizione in quanto, nell'ottica di un processo a carattere accusatorio, essa afferisce all'essenziale diritto di autodifesa, rinunziabile, ma non delegabile e non confiscabile. Si tratta di principi anche recentemente affermati dalla Cassazione (cfr. Sez. V pen., sent. n. 37658 del 20 novembre 2020, in C.E.D. Cass. n. 280139, secondo la quale la restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra



causa, sopravvenuta nel corso del processo e comunicata solo in udienza (udienza dibattimentale di primo grado), integra un'ipotesi di legittimo impedimento a comparire e preclude la celebrazione del giudizio in assenza, anche quando risulti che l'imputato medesimo avrebbe potuto informare il giudice del sopravvenuto stato di detenzione, in tempo utile per la traduzione, non essendo configurabile a suo carico, a differenza di quanto accade per il difensore, alcun onere di tempestiva comunicazione dell'impedimento.

In senso opposto, altro orientamento, in verità prevalente, ravvisa l'onere in capo all'imputato sottoposto agli arresti domiciliari per altra causa di chiedere tempestivamente l'autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per il tempo necessario (cfr. Sez. V pen., sent. n. 6540 del 10 dicembre 2018, in C.E.D. Cass. n. 275498; Sez. II pen., sent. n. 7286 del 15 novembre 2018, ivi, n. 275608; Sez. V pen., sent. n. 48911 del 1° ottobre 2018, ivi, n. 274160; Sez. V pen., sent. n. 32667 del 16 luglio 2018; Sez. II pen., sent. n. 39768 del 2 maggio 2018; Sez. VII pen., sent. n. 20677 del 12 gennaio 2018; Sez. II pen., sent. n. 48030 del 20 ottobre 2016; Sez. III pen., sent. n. 33404 del 15 luglio 2015, in C.E.D. Cass. n. 264204; Sez. V pen., sent. n. 8876 del 22 dicembre 2014, ivi, n. 263423; Sez. V pen., sent., n. 12690 del 10 novembre 2014, ivi, n. 263887; Sez. V, pen., sent. n. 30825 del 1° luglio 2014, ivi, n. 262402; Sez. VI pen., sent. n. 36384 del 25 giugno 2014, ivi, n. 260620; Sez. V pen., sent. n. 42888 del 5 giugno 2014, ivi, n. 260677; Sez.I I pen., sent., n. 21529 del 24 aprile 2008, ivi, n. 240107; Sez. V pen., sent. n. 44922 del 14 novembre 2007, ivi, n. 238505; Sez. V pen., sent. n. 28558 del 13 maggio 2005, ivi, n. 232436; Sez. VI pen. sent. n. 77319 del 30 aprile 1997, ivi, n. 209739; Sez. V pen., sent., n. 7369 del 15 novembre 2002, ivi, n. 224859).

L'assunto costitutivo di tale indirizzo è che «la situazione dell'imputato in custodia intramuraria è radicalmente differente da quella dell'imputato agli arresti domiciliari. Per la comparsa in udienza del primo, infatti, incombe al giudice procedente emettere l'ordine di traduzione ... per l'intervento del secondo, è sufficiente l'autorizzazione del giudice che ha emesso il provvedimento (che normalmente non coincide con il giudice che procede), autorizzazione che (benché dovuta) non potrà intervenire in assenza di una manifestazione di volontà (vale a dire un atto di impulso) da parte dell'interessato». Precipuamente (cfr. Sez. VI, sent. n. 36384 del 2014), i principi enunciati dalle richiamate Sezioni unite trovano applicazione solo per la situazione di detenzione ordinaria e non già per quella degli arresti domiciliari in quanto "l'assoluta impossibilità di comparire", causa che giustifica, a norma dell'art. 420-ter c.p.p. il nuovo avviso per la nuova udienza, non può certo configurarsi nell'ipotesi di detenuto agli arresti domiciliari per altra causa poiché questi, ricevuta la citazione, è in condizione di chiedere all'autorità giudiziaria l'autorizzazione per recarsi in udienza e, solo nel caso in cui gli venga negata per un qualsiasi motivo, allora sarà configurabile per lui "l'assoluta impossibilità a comparire" (In tal senso, cfr. Sez. IV pen., sent. n. 3905 del 21 gennaio 2020, in C.E.D. Cass. n. 278289 e Sez. IV pen., sent. n. n.



10157 del 18 febbraio 2020, *ivi*, n. 278610, secondo cui l'imputato sottoposto agli arresti domiciliari per altra causa che intende comparire in udienza, ha l'onere di farne tempestiva richiesta al giudice competente, non essendo configurabile un obbligo dell'autorità giudiziaria procedente di disporne la traduzione).

QUESTIONI PENDENTI

2. Sezioni semplici.

A. Diritto penale – parte generale.

Sez. III sent. 8 ottobre 2021 – 1º marzo 2022 n. 7114, Pres. Ramacci, Rel. Gentili.

Concorso di persone nel reato – Associazione a delinquere – Differenze – Elementi sintomatici.

La diagnosi differenziale fra l'ipotesi del concorso, ancorché realizzatosi fra numerosi individui, di persone nella commissione di una pluralità di reati, sia pure fra loro connessi per effetto della unicità del disegno criminoso, e quella della esistenza di una struttura associativa stabile finalizzata alla realizzazione di reati è esperibile in funzione dell'esistenza di una molteplicità di elementi sintomatici dei quali, il principale, è, al di là dell'accordo volto alla commissione anche di una pluralità di reati, la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente e al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati. Della sussistenza di tale immanente vincolo sono, a loro volta indici, la esistenza di una struttura organizzata fra i vari aderenti, con l'attribuzione ad essi, anche sotto il profilo della scala gerarchica di costoro, di ruoli ben definiti e predeterminati in seno alla associazione, l'apprestamento di comuni mezzi materiali per la realizzazione, nell'interesse di tutti i partecipanti, dei reati-fine, la disponibilità della struttura associativa a prestare assistenza agli aderenti anche nella ipotesi in cui questi siano, per cause contingenti, non in condizione di assicurare la loro partecipazione ai fini associativi, la predisposizione di una comune strategia criminale, tendenzialmente indirizzata a prevenire eventuali condizioni di conflittualità interna o comunque di carenza di coordinazione fra i vari associati, la previsioni di forme di composizione, frequentemente affidate alla carismatica autorevolezza interna riconosciuta ai capi della associazione, di tali eventuali conflittualità.



Sez. IV, sentenza 10 febbraio – 14 marzo 2022 n. 8461 – Pres. Ciampi – Rel. Pezzella.

Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto – Art. 131 *bis* c.p. - Giudizio di legittimità – Immediata applicazione – Presupposti.

La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto può trovare applicazione nel giudizio di legittimità, senza rinvio del processo alla sede di merito, in presenza di un ricorso ammissibile anche se esclusa nel giudizio di appello, a condizione che i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali.

Sez. III sent. 21 gennaio 2022 – 4 marzo 2022 n. 7875, Pres. Di Nicola, Rel. Sessa.

Pena – Determinazione in misura prossima al massimo edittale – Obbligo di specifica motivazione.

L'irrogazione della pena in una misura prossima al massimo edittale rende necessaria una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, non essendo sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 c.p. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere.

Sez. IV, sentenza 27 gennaio – 1º marzo 2022 n. 7099 – Pres. Dovere – Rel. Pezzella.

Rapporto di causalità - Art. 40 cpv. c.p. - Responsabilità medica - Sussistenza.

In tema di responsabilità medica per omissione, l'accertamento del nesso causale, ed in particolare il giudizio controfattuale necessario per stabilire l'effetto salvifico delle cure omesse, deve essere effettuato secondo un giudizio di alta probabilità logica, tenendo conto non solo di affidabili informazioni scientifiche ma anche delle contingenze significative del caso concreto e, in particolare, della condizione specifica del paziente.

B. Diritto penale - parte speciale.



Sez. VI, sent. 7 dicembre 2021-10 marzo 2022, n. 8330, Pres. Costanzo, Rel. Di Stefano.

Accesso abusivo ad un sistema informatico - Integrazione del reato - Condizioni.

La disposizione di cui all'articolo 615 ter c.p. punisce l'accesso abusivo ad un sistema informatico, intendendosi non solo l'effettivo illecito accesso al sistema, ma anche l'accesso effettuato da un soggetto abilitato che, tuttavia, violi le condizioni ed i limiti imposti dal titolare del sistema, ovvero nell'ipotesi in cui la finalità perseguita sia diversa o ontologicamente estranea rispetto a quella consentita. Ai fini della configurabilità dell'ipotesi aggravata di cui al secondo comma n. 1, ossia quando il soggetto sia un pubblico ufficiale, non basta la qualifica soggettiva dell'agente, dovendosi accertare concretamente l'abuso dei poteri o la violazione dei doveri d'ufficio. (Fattispecie in cui l'imputato, dipendente della Agenzia delle Entrate, era stato erroneamente ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 615 ter c.p. per aver effettuato taluni accessi alla base dati dell'ente per fornire notizie a privati. In motivazione, la Suprema Corte ha osservato come, sulla premessa erronea che incombesse sull'imputato l'onere di provare di non avere violato le regole di utilizzazione del sistema informatico, i giudici di merito non avessero considerato quali fossero le specifiche regole che, a di fronte possibilità estesa sistema informatico, ponessero dei limiti nel caso concreto rendendo, quindi, illecito l'accesso ai dati nelle ipotesi incriminate).

Sez. I, sent. 11 marzo 2022 – 25 febbraio 2022 n. 8413, Pres. Sandrini, Rel. Aliffi.

Associazione a delinquere di stampo mafioso – Ruoli direttivi e organizzativi – Criteri interpretativi.

Il ruolo direttivo e la funzione di capo di cui all'art. 416 bis co. 2 c.p. vanno riconosciuti solo a chi risulti al vertice di una entità criminale autonoma, sia essa famiglia, cosca o "clan", dotata di propri membri e regole, mentre il ruolo di organizzatore solo a chi sia posto a capo di un settore delle attività illecite del gruppo criminale con poteri decisionali e deliberativi autonomi ed è sempre necessaria la verifica dell'effettivo esercizio del ruolo di vertice che lo renda riconoscibile, sia pure sotto l'aspetto sintomatico, sia all'esterno, che nell'ambito del sodalizio, realizzando un effettivo risultato di assoggettamento interno (Dopo aver richiamato i principi in materia di associazione mafiosa, la Corte ha ulteriormente precisato che ciò che conta, quindi, indipendentemente da enunciazioni d'intenti, di generici riconoscimenti di ruoli decisivi e, a maggior ragione, di qualsivoglia forma di autopromozione e vanteria, è che le posizioni dirigenziali ed i ruoli apicali risultino in concreto esercitati, riconoscibili e riconosciuti nell'ambito del sodalizio oltre che, se espletati a livello locale, dalle strutture gerarchicamente sovraordinate).



Sez. VI, sent. 26 novembre 2021-1° marzo 2022, n. 7255, Pres. Fidelbo, Rel. Silvestri.

Delitti dei privati contro la pubblica amministrazione - Causa di non punibilità *ex* art. 393 *bis* c.p. - Integrazione - Natura oggettivamente illegittima dell'atto del pubblico ufficiale - Sufficienza.

L'esimente della reazione agli atti arbitrari del pubblico ufficiale di cui all'art. 393 bis c.p. è integrata ogni qual volta la condotta di questi, per lo sviamento dell'esercizio di autorità rispetto allo scopo per cui la stessa è conferita o per le modalità di attuazione, risulta oggettivamente illegittima, non essendo di contro necessario che il soggetto abbia consapevolezza dell'illiceità della propria condotta a commettere un arbitrio in danno del privato. (In motivazione, la Suprema Corte ha osservato come tale impostazione, nell'ambito di una lettura oggettivistica e costituzionalmente orientata della norma - che trova il proprio fondamento nei principi affermati con chiarezza dalla Corte costituzionale - si distanzi dallo schema e dalla interpretazione tradizionali: la reazione può dirsi giustificata a fronte di un atto oggettivamente illegittimo, in quanto compiuto, anche solo per modalità di attuazione, in maniera sfunzionale rispetto al fine per cui il potere è conferito, cioè con sviamento dell'esercizio dell'autorità rispetto allo scopo perseguito).

Sez. IV, sentenza 28 ottobre 2021 – 15 marzo 2022 n. 8609 – Pres. Dovere – Rel. Ranaldi.

Lesioni colpose - Art. 590 c.p. - Esimente del c.d. rischio consentito - Esclusione - Diversa valutazione.

Nell'analisi dell'eventuale responsabilità dell'atleta per fatti dannosi, commessi durante l'attività sportiva, deve essere abbandonato l'orizzonte del cd. rischio consentito e dell'agente modello, foriero di eccessive incertezze nell'applicazione giudiziale, per approdare ai consueti criteri di accertamento della responsabilità penale nei reati caratterizzati dall'evento: verifica oggettiva del fatto dannoso (azione e nesso causale) e configurabilità della colpevolezza dell'agente, sotto il profilo della sussistenza del dolo o della colpa.

Sez. VI, sent. 26 novembre 2021-1° marzo 2022, n. 7260, Pres. Fidelbo, Rel. D'Arcangelo.

Turbata libertà degli incanti - Integrazione del reato - Ipotesi - Realizzazione della turbativa illecita nel corso della procedura antecedente all'indizione della gara - Ammissibilità - Condizioni.



La turbativa illecita di cui all'art. 353 c.p. può essere realizzata anche nella complessa procedura che precede la indizione della gara, purché essa abbia idoneità ad alternarne il risultato finale, assumendo rilievo la sola lesione della libera concorrenza che la norma penale intende tutelare a garanzia degli interessi della pubblica amministrazione. Le condotte alternativamente indicate dalla norma incriminatrice, attraverso le quali si può impedire o turbare la gara, non devono, infatti, necessariamente essere perpetrate nel momento preciso in cui la gara si svolge, ben potendo realizzarsi in qualunque momento dell'iter procedimentale che porta alla gara o anche fuori di questa.

C. Leggi speciali.

Sez. VI, sent. 23 novembre 2021-7 marzo 2022, n. 8104, Pres. Mogini, Rel. Silvestri.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope - Ipotesi lieve di cui all'art. 74, comma 6, D.P.R. 309/90 - Integrazione - Condizioni.

In presenza di profili strutturali ridotti e di fatti di detenzione, approvvigionamento e spaccio tutti compatibili con la qualificazione in termini di lieve entità, ben potrà attribuirsi tale qualificazione anche all'associazione, a prescindere da una più approfondita verifica del momento genetico e della concreta esclusione a livello programmatico di azioni di maggiore rilievo, mentre in presenza di fatti eccedenti quella soglia, tanto più se coinvolgenti soggetti che abbiano la possibilità di influire sulle determinazioni operative del sodalizio, potrà ragionevolmente presumersi che l'associazione non avesse escluso ma anzi avesse concepito la realizzazione di fatti non di lieve entità, il che varrà a qualificare corrispondentemente il sodalizio, in assenza di prova contraria, da parte di chi abbia interesse, in ordine ad una diversa base progettuale e programmatica e in ordine all'estemporaneità di un'azione di maggior rilievo. (In applicazione di tali principi, la Suprema Corte ha osservato che, per verificare se sussista la fattispecie di cui all'art. 74, comma 6, è necessario innanzitutto accertare che i singoli fatti reato siano di lieve entità, secondo i parametri descritti dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990: è cioè necessario riferirsi ai mezzi, alle modalità, alle circostanze dell'azione ovvero alla quantità e qualità delle sostanze. Influiscono su tale giudizio le concrete articolazioni dell'attività, il modo con cui essa è compiuta, l'intensità e la frequenza, la idoneità a rivolgersi ad una indeterminata clientela relativa ad un ambito territoriale, la capacità di sfuggire all'attività repressiva e di controllo. Ne deriva che se i reati-fine sono qualificati da strategie e modalità insidiose messe a punto dal sodalizio, per entrambi varrà l'esclusione del fatto di lieve entità).



Sez. II sent. 25 novembre 2021 – 9 marzo 2022 n. 8250 Pres. Rago, Rel. Pacilli.

Foglio di via obbligatorio – Contestazione del reato di cui all'art. 76 comma 3 d.lgs. 159/2011 – Verifica della mancanza dei presupposti di legittimità del provvedimento amministrativo – Insussistenza del reato.

L'ordine di rimpatrio con foglio di via obbligatorio si caratterizza per la duplice intimazione di fare rientro nel luogo di residenza e di non ritornare nel comune, oggetto dell'ordine di allontanamento, con la conseguenza che la mancanza di una delle due prescrizioni determina l'illegittimità del provvedimento, rilevabile dal giudice penale al fine di disapplicarlo per difformità dalla fattispecie tipica, con la conseguente insussistenza del reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Fattispecie nella quale il foglio di via obbligatorio emesso nei confronti dell'imputato conteneva soltanto l'ordine di allontanamento dal comune oggetto del provvedimento ma non anche quello di fare ritorno nel luogo di residenza. La Corte, in applicazione del principio enunciato, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata con riferimento al reato di cui all'art. 76 comma 3 d.lgs. 159/2011 perché il fatto non sussiste).

Sez. III sent. 25 gennaio 2021 – 3 marzo 2022 n. 7622, Pres. Di Nicola, Rel. Di Stasi.

Reati tributari – Omesso versamento Iva – Elemento materiale - Determinazione dell'imposta dovuta.

Ai fini della integrazione del reato di omesso versamento dell'IVA di cui all'art. 10- ter d.lgs. n. 74 del 2000, l'imposta dovuta è quella risultante dalla dichiarazione annuale del contribuente, come indicata nel rigo VL38, e non quella effettiva desumibile dalle annotazioni contabili, potendo il giudice prescindere da tale importo solo se esso non sia giustificato dall'esame formale della stessa dichiarazione.

D. Diritto processuale.



Sez. III sent. 21 gennaio 2021 – 4 marzo 2022 n. 7882, Pres. Di Nicola, Rel. Scarcella.

Appello – Decisioni sulla confisca in caso di estinzione del reato per prescrizione – Applicabilità nel caso di confisca tributaria – Limiti.

La disposizione dell'art. 578-bis c.p.p., che ha disciplinato la possibilità di mantenere la confisca con la sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato nel caso in cui sia accertata la responsabilità dell'imputato, è applicabile anche alla confisca tributaria ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, ma, ove questa sia stata disposta per equivalente, non può essere mantenuta in relazione a fatti anteriori all'entrata in vigore del citato art. 578-bis c.p.p., atteso il suo carattere afflittivo.

Sez. III sent. 4 febbraio 2021 – 4 marzo 2022 n. 7891, Pres. Di Nicola, Rel. Galterio.

Appello - Inammissibilità dell'impugnazione - Valutazione - Criteri di riferimento.

Il metro per valutare l'ammissibilità dell'appello, il cui vaglio si pone in termini differenti e meno stringenti rispetto a quanto accade per il ricorso per Cassazione, in ragione del carattere di mezzo di gravame di tipo devolutivo del primo rimedio, atto a provocare un nuovo esame del merito, a confronto del carattere di impugnazione a critica vincolata proprio del secondo, è costituito dall'indicazione quantomeno nelle linee essenziali delle ragioni volte a sollecitare una diversa risposta del giudice di appello rispetto alle valutazioni della sentenza impugnata. Occorre, in altri termini, affinché il motivo devoluto possa ritenersi specifico, che il ricorrente non si limiti a contestare sic et simpliciter il punto della pronuncia di cui chiede la riforma, ma che prenda posizione rispetto ad esso indicando le ragioni di fatto o di diritto per cui non ne condivide la valutazione, così da porre il giudice dell'impugnazione nella condizione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato di merito. Ciò non implica tuttavia che le censure svolte debbano diffondersi in analitiche e particolareggiate disquisizioni sulle ragioni dell'invocata riforma, non potendo l'essenzialità del motivo ricadere sul requisito della sua specificità che postula invece l'identificabilità, con accettabile precisione, dei punti cui si riferiscono le doglianze e le ragioni essenziali per le quali viene contestato il ragionamento seguito dal primo giudice.

Sez. V sent. 13 gennaio 2022 – 9 marzo 2022 n. 8216, Pres. Vessichelli, Rel. Morosini

Appello – Specificità dei motivi – Rapporto con la motivazione svolta dal giudice di primo grado.



L'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata. Va tuttavia precisato che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato.

Sez. I, sent. 7 marzo 2022 – 18 febbraio 2022 n. 8166, Pres. Bricchetti, Rel. Aprile.

Assenza dell'imputato – Difensore di ufficio – Assenza dell'instaurazione di un rapporto con il difensore – Legittimità della notifica formalmente regolare – Insufficienza – Integrazione nullità.

Deve ritenersi affetta da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, la sentenza emessa dal giudice di merito che abbia proceduto in assenza dell'imputato, senza avere accertato la conoscenza da parte del medesimo del processo a suo carico, in mancanza della prova di rapporti con il difensore d'ufficio, al quale siano stati notificati tutti gli atti del procedimento (la Corte in sentenza ha richiamato la decisione delle Sezioni unite sullo specifico riferimento all'elezione di domicilio presso il difensore di ufficio nella quale è stato osservato come la circostanza che essa debba essere «seria» e reale, dovendo essere apprezzabile un rapporto tra il soggetto ed il luogo presso il quale dovrebbero essere indirizzati gli atti, risulti dalla stessa scelta normativa che, con la l. n. 103 del 2017, ha inserito nell'art. 162 c.p.p.. il comma 4 bis: «l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non ha effetto se l'autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario»; la disposizione, quindi, ha inteso ridurre al minimo un tipico ambito di possibili elezioni di domicilio «disattente»).

Sez. V sent. 13 gennaio 2022 – 3 marzo 2022 n. 7797, Pres. Sabeone, Rel. Sessa.

Assenza dell'imputato – Valore degli indici di conoscenza del processo – Indicativo - Verifica in ordine alla conoscenza del processo.

La conoscenza della citazione ai fini della dichiarazione di assenza, e più in generale la conoscenza del processo, non può essere presunta in base ad indici predeterminati - quali quelli di cui all'art. 420-bis codice di rito che si risolvono piuttosto in circostanze meramente indicative che ove presenti possono escludere la necessità della notificazione a mani proprie del destinatario. Il giudice dovrà, quindi, in ogni caso verificare se in concreto, in relazione alla singola fattispecie che si presenta alla sua attenzione, vi sia stata un'effettiva conoscenza del procedimento ovvero se vi sia stata una sottrazione volontaria alla conoscenza del procedimento che equivalga a rifiuto della *vocatio in ius*.



Sez. IV, sentenza 14 dicembre 2021 – 14 marzo 2022 n. 8433 – Pres. Piccialli – Rel. Nardin.

Diritto alla prova – Art. 190 c.p.p. -Riduzione lista testimoniale - Obbligo di motivazione – Effetti.

L'obbligo di motivazione non può essere eluso dal giudice che intenda ridurre la lista testimoniale, tanto più quando l'esercizio di siffatto potere si ponga in una fase processuale - quale il momento dell'adozione del provvedimento ammissivo della prova - caratterizzata dalla normale verginità conoscitiva dell'organo giudicante rispetto alla regiudicanda e, pertanto, regolata dal restrittivo canone di cui all'art. 190, c. 1, c.p.p., richiamato dall'art. 495, c. 1 c.p.p. in base al quale, stante il diritto delle parti alla prova, il giudice può non ammettere le sole prove vietate dalla legge o quelle che manifestamente risultino superflue o irrilevanti.

Sez. IV, sentenza 25 gennaio – 1º marzo 2022 n. 7109 – Pres. Dovere – Rel. Bruno.

Messa alla prova - Revoca ordinanza MAP - Art. 464 *octies* c.p.p. - Opposizione decreto penale di condanna - Effetti.

In caso di revoca del provvedimento di sospensione del procedimento per esito negativo della messa alla prova, richiesta a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, la revoca non influisce sull'opposizione stessa al decreto penale che rimane valida ed efficace.

Sez. V sent. 11 gennaio 2022 – 9 marzo 2022 n. 8234, Pres. Vessichelli, Rel. Scordamaglia.

Misure cautelari personali- Esigenze cautelari - Rischio di reiterazione del reato - Attualità.

Il requisito dell'attualità del pericolo di recidiva, pur se non equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto, richiede, comunque, al giudice della cautela una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore è la distanza temporale dai fatti.

Sez. III sent. 21 gennaio 2021 – 3 marzo 2022 n. 7613, Pres. Di Nicola, Rel. Scarcella.



Misure cautelari reali - Principio del ne bis in idem - Ambito di operatività.

Il principio del *ne bis in idem* cautelare non è ostativo alla reiterazione del sequestro preventivo sia nel caso in cui questo intervenga su beni in relazione ai quali il vincolo reale sia stato già disposto, allorquando il nuovo decreto si fondi su di un'esigenza cautelare diversa da quella inizialmente ipotizzata ovvero qualora l'autorità procedente sia chiamata a valutare elementi precedentemente non esaminati, sia nel caso in cui il nuovo provvedimento sia fondato sulla base di un titolo di reato diverso da quello inizialmente ipotizzato.

Sez. I, sent. 7 marzo 2022 – 18 febbraio 2022 n. 8134, Pres. Bricchetti, Rel. Aprile.

Provvedimenti del giudice – Carenza grafica della motivazione – Impossibilità di comprendere la *ratio decidendi* – Omessa motivazione.

Quando il provvedimento impugnato è graficamente carente della motivazione essendo confezionato, nella parte espositiva, con un unico periodo costituito da una proposizione incidentale che non è accompagnata da quella principale che dovrebbe reggerla, non consente la comprensione della ratio decidendi (la Corte ha annullato il provvedimento del giudice della esecuzione attraverso il quale era revocata la sospensione condizionale della pena per mancanza grafica della motivazione, da cui discende l'assoluta carenza di motivazione).

Sez. IV, sentenza 12 novembre 2021 – 14 marzo 2022 n. 8494 – Pres. Ciampi – Rel. Cenci.

Sentenza di non luogo a procedere – Art. 425 c.p.p. – Criterio di valutazione.

Ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, il criterio di valutazione per il giudice dell'udienza preliminare non è l'innocenza dell'imputato, ma l'inutilità del dibattimento, anche in presenza di elementi probatori contraddittori od insufficienti.

E. Esecuzione penale e sorveglianza.



Sez. I, sent. 15 marzo 2022 – 22 febbraio 2022 n. 8768, Pres. Zaza, Rel. Cappuccio.

Esecuzione – Mancato inserimento nel cumulo della porzione di pena rispetto la quale non è stata concessa estradizione – Sussistenza.

Il principio di specialità vieta l'inclusione nel provvedimento di cumulo di pene concorrenti della porzione di sanzione per la quale non è stata concessa l'estradizione e va coniugato con quello che condiziona l'intervento del giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 671 c.p.p., all'eseguibilità delle pene delle quali si invoca la considerazione unitaria (Nel caso in esame, la Corte ha accolto il ricorso risultando dagli atti che la pena dell'ergastolo non è eseguibile, non essendo stata chiesta né concessa l'estradizione suppletiva dopo che, in sede di rinvio, la pena di venti anni, per la quale era stato emesso apposito titolo estradizionale, è stata tramutata in quella perpetua).

Sez. I, sent. 11 marzo 2022 – 22 febbraio 2022 n. 8410, Pres. Zaza, Rel. Bianchi.

Sorveglianza – Liberazione condizionale – Criteri valutativi.

Nel procedimento di sorveglianza opera il principio secondo il quale l'effetto preclusivo del giudicato opera solo rebus sic stantibus e, quindi, non impedisce la riproposizione della medesima istanza se fondata su elementi nuovi ovvero diversi da quelli già esaminati dalla precedente decisione; nello specifico procedimento per l'ammissione alla liberazione condizionale il novum che legittima la riproposizione della richiesta può riguardare sia l'integrazione dei presupposti oggettivi, relativi al quantum di pena espiata ovvero all'adempimento delle obbligazioni civili, sia il requisito soggettivo del sicuro ravvedimento. Da quest'ultimo punto di vista, si deve rilevare che anche il decorso del tempo, con quel che comporta e significa in termini di progressione del trattamento rieducativo, giustifica la proposizione di una nuova istanza di ammissione alla liberazione condizionale (la Corte, nel caso in esame, ha annullato il provvedimento del sul presupposto che il tribunale, concentrandosi unicamente sul dato oggettivo dell'assenza di un rapporto tra il reo e le vittime, ha omesso la valutazione della complessiva condotta tenuta dal condannato durante la lunga esecuzione penale nella prospettiva di verificare se oggi il reo abbia raggiunto l'obiettivo rieducativo).

Sez. I, sent. 7 marzo 2022 – 18 febbraio 2022 n. 8133, Pres. Bricchetti, Rel. Aprile.

Sorveglianza – Misure di sicurezza – Persona giudicata per più fatti – Necessaria unificazione delle misure nel giudizio di cognizione – Insussistenza.



È legittima l'applicazione da parte del giudice della cognizione di una misura di sicurezza di specie analoga a quella già in corso di esecuzione nei confronti dell'imputato in riferimento ad un diverso fatto di reato, atteso che l'obbligo di unificazione di misure concorrenti sancito dall'art. 209 c.p. opera solo nel momento in cui le stesse siano tutte in esecuzione o debbano comunque essere eseguite e, dunque, quando i relativi provvedimenti siano divenuti definitivi (Costituisce, infatti, presupposto logico della unificazione delle misure di sicurezza, la valutazione unitaria della pericolosità del soggetto, per cui essa non può avere luogo quando l'esecuzione della precedente misura si sia esaurita o sia stata revocata dopo l'accertata cessazione della pericolosità in relazione al fatto che l'ha originata, in epoca precedente a quella in cui si deve dare inizio alla esecuzione della successiva misura. In forza di tali consolidati principi, consegue che, nel giudizio di cognizione, la questione della «unificazione» della misura di sicurezza non assume rilevanza poiché al momento della assunzione della decisione di merito - che non è esecutiva fino al passaggio in giudicato - non si pone alcuna questione di concorrente esecuzione di una diversa misura, dovendosi valutare tale eventualità con riferimento al momento della definitività del giudizio).

Sez. I, sent. 11 marzo 2022 – 25 febbraio 2022 n. 8411, Pres. Sandrini, Rel. Aliffi.

Sorveglianza – Regime detentivo *ex* art. 41 *bis* Ord. Pen. – Mancata autorizzazione all'utilizzo di lettore CD – Reclamo giurisdizionale – Competenza dell'istituto di pena – Criterio discrezionale – Ragionevolezza della scelta operata in relazione agli interventi finalizzati ad assicurare la sicurezza alla luce delle risorse disponibili.

Prima di riconoscere il diritto del detenuto ad utilizzare CD ad uso ricreativo ed il lettore necessario per ascoltarli, è necessario verificare se tale impiego, pur in assoluto non precluso dalla normativa vigente, possa nondimeno comportare inesigibili adempimenti da parte dell'amministrazione penitenziaria in relazione agli indispensabili interventi su dispostivi e supporti, tali da rendere ragionevole la scelta, operata dalla direzione di istituto, di non autorizzarne l'ingresso nei reparti ove vige il regime penitenziario differenziato. Scelta che, implicando un apprezzamento della possibilità di soddisfare le esigenze ricreative dei detenuti alla luce delle risorse disponibili, rientrerebbe in un ambito di legittimo esercizio del potere di organizzazione della vita degli istituti penitenziari (Nel caso di specie, il tribunale di sorveglianza aveva confermato la decisione del magistrato di sorveglianza, che aveva accolto il reclamo giurisdizionale proposto dal detenuto in regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41 bis ord. pen. il quale aveva lamentato di non essere stato autorizzato dall'amministrazione ad acquistare e detenere, all'interno della camera di pernottamento, un lettore digitale di compact disk musicali in quanto il divieto di utilizzare i CD, incidendo sulla possibilità del detenuto di ascoltare musica, poteva pregiudicare il suo diritto a un trattamento rieducativo adeguato. D'altra parte, sosteneva il tribunale, il divieto in esame non è né giustificato da ineludibili esigenze di sicurezza, imposte dal regime speciale di



detenzione se esercitato con le cautele finalizzate a scongiurare la presenza di contenuti impropri, né vietato dalle disposizioni vigenti che disciplinano il regime di detenzione previsto dall'art. 41-bis ord. pen.).

F	Misure	di	prevenzione.
1.	WIISUIC	uı	picvenzione.

G. Responsabilità da reato degli enti.